

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/756/CEE)

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 80/233/CEE della Commissione del 21 novembre 1979	L 51	8	25.2.1980
► <u>M2</u>	Direttiva 82/244/CEE della Commissione del 17 marzo 1982	L 109	31	22.4.1982
► <u>M3</u>	Direttiva 83/276/CEE del Consiglio del 26 maggio 1983	L 151	47	9.6.1983
► <u>M4</u>	Direttiva 84/8/CEE della Commissione del 14 dicembre 1983	L 9	24	12.1.1984
► <u>M5</u>	Direttiva 89/278/CEE della Commissione del 28 marzo 1989	L 109	38	20.4.1989
► <u>M6</u>	Direttiva 91/663/CEE della Commissione del 10 dicembre 1991	L 366	17	31.12.1991
► <u>M7</u>	Direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997	L 171	1	30.6.1997
► <u>M8</u>	Direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007	L 157	14	19.6.2007

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 111 del 30.4.1980, pag. 22 (80/233/CEE)
- **C2** Rettifica, GU L 271 del 12.10.1984, pag. 28 (84/8/CEE)

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 27 luglio 1976****concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(76/756/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾;

considerando che le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa formeranno oggetto di altre direttive particolari;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M6*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri non possono:

— negare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 13.5.1974, pag. 14.⁽²⁾ GU n. C 109 del 19.9.1974, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

▼M6

per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli se l'installazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1993, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE;
- possono negare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1994, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli sui quali l'installazione di detti dispositivi non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

►**M7** Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui alla definizione del tipo di veicolo con riferimento all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. ◀ Le autorità competenti dello Stato membro decidono se il tipo di veicolo modificato deve essere sottoposto ad altre prove e se deve essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che la modifica non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene approvata.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate a norma della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. All'atto della pubblicazione ufficiale delle disposizioni sopraindicate, gli Stati membri devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva secondo modalità da essi stessi definite.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼B*Articolo ►**M1** 6 ◀*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ M7

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

▼ M7*ALLEGATO I*

DISPOSIZIONI	AMMINISTRATIVE ALL'OMOLOGAZIONE	RELATIVE
1.	DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO	
1.1.	Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.	
1.2.	Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.	
1.3.	Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:	
1.3.1.	un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.	
2.	RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO	
2.1.	Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.	
2.2.	Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.	
2.3.	A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.	
3.	MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI	
3.1.	In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.	
4.	CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE	
4.1.	Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.	
4.2.	Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.	



Appendice I

Scheda informativa n. . . .

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)(*)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo (c):
 - 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.8. Guida: a destra/a sinistra⁽¹⁾:
 - 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra⁽¹⁾
 - 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
 - 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):
 - 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
 - 2.4.1. Per telaio non carrozzato:
 - 2.4.1.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.1.2. Larghezza (k):
 - 2.4.1.2.1. Larghezza massima:
 - 2.4.1.2.2. Larghezza minima:
 - 2.4.1.3. Altezza a vuoto⁽¹⁾ (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
 - 2.4.2. Per telaio carrozzato:
 - 2.4.2.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.2.2. Larghezza (k):
 - 2.4.2.3. Altezza a vuoto⁽¹⁾ (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.

▼ **M7**

- 2.6. Massa del veicolo carrozzato, e con il dispositivo di attacco nel caso di un veicolo trattore non appartenente alla categoria M₁, in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100% degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, nel caso degli autobus, massa di un membro del personale (75 kg), se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima):
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):
- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima) (y):
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):
3. MOTOPROPULSORE (q)
- 3.2.5. Impianto elettrico:
- 3.2.5.1. Tensione nominale: V, terminale a massa positivo/negativo⁽¹⁾
6. SOSPENSIONE
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativa⁽¹⁾
- 6.6. Pneumatici e ruote:
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
- 6.6.2.1. Asse 1:
- 6.6.2.2. Asse 2:
- 6.6.2.3. Asse 3:
- 6.6.2.4. Asse 4:
ecc.
9. CARROZZERIA
- 9.10.3. Sedili:
- 9.10.3.1. Numero:
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione:
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
- 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:
- 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
- 10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico):
- 10.3.1. Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante:
- 10.3.2. Metodo di definizione della superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1):
- 10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:
- 10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili:
- 10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:

▼M7

- 10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1. dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1
- 10.4.1. Valore della regolazione iniziale:
- 10.4.2. Posizione dell'indicazione:
- 10.4.3. Descrizione/schema⁽¹⁾ e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua):
- 10.4.4. Dispositivo di comando:
- 10.4.5. Segni di riferimento:
- 10.4.6. Segni/simboli assegnati alle condizioni di carico:
- } applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

▼ M7

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾(²):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾(³):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

▼ M7

6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo “?” (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.

▼ M7

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE,
modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. ALTRE INFORMAZIONI

1.1. Elenco delle luci facoltative che possono essere montate su questo tipo di veicolo:

5. OSSERVAZIONI

5.1. Eventuali osservazioni sui componenti mobili:

▼M8*ALLEGATO II*

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 ⁽¹⁾.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:
 - a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
 - b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2, allegato I della presente direttiva);
 - c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»;
 - d) per «regolamento n. 3» si intende «la direttiva 76/757/CEE»;
 - e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;
 - f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;
 - g) la nota 1 dell'allegato 5 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE».
3. Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.

⁽¹⁾ GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1.